

COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE
DELLA GENTE DI MARE DI PORTO NOGARO

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2008, il giorno 06 del mese di Maggio, in Porto Nogaro, presso la locale Capitaneria di Porto, sono presenti:

- la Capitaneria di Porto di Porto Nogaro, rappresentata dal comandante pro tempore, T.V. (CP) PIERLUIGI MILELLA;
- il Comune di San Giorgio di Nogaro, rappresentato dal Sindaco, arch. Pietro DEL FRATE;
- l'International Transport Workers Federation (ITF-Londra), rappresentata dal sig. SILIGATO PAOLO;
- Il Centro CARITAS dell'Arcidiocesi di Udine , rappresentata dal Presidente don Luigi GLOAZZO;
- La Fondazione MIGRANTES di Udine, rappresentata dal direttore diocesano don Giannino FUCCARO;
- La Parrocchia di San Giorgio Martire, rappresentata dal Parroco pro tempore Don Livio CARLINO;
- L'Associazione di volontariato Fraternità Misericordia della Bassa Friulana, rappresentata dal Presidente Lorenzo MATTIUSI;
- Il Consorzio per lo sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno, rappresentata dal sig. Carlo BEATO;
- L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di San Giorgio di Nogaro "Amm. C. CANCIANI", rappresentato dal Presidente pro tempore Cap. Luciano COMISSO;
- L'Agenzia Marittima NOGAROSPED rappresentata dal Sig. Michele GRISAN;

Detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituito il "Comitato territoriale per il Welfare della Gente di mare di Porto Nogaro" di seguito denominato "Comitato".

Il Comitato ha sede in Porto Nogaro presso i locali della Capitaneria di Porto di Porto Nogaro siti in Viale E. Fermi, 23, e durata fino al 2099, è apolitico e non ha finalità di lucro.

Nel corso della sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve e parti del patrimonio comunque denominate.

In caso di liquidazione il patrimonio residuo sarà devoluto per fini umanitari e/o di pubblica utilità in ambito marittimo.

ART. 2

Il Comitato viene costituito al fine di perseguire il Welfare della "Gente di mare" presso il territorio di competenza anche attraverso la realizzazione di strutture e organizzazioni idonee a soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei marittimi.

Il Comitato viene costituito inoltre per perseguire e realizzare le finalità previste dall'art. 2 dell'Atto Costitutivo del Comitato nazionale per il Welfare della Gente di mare, Atto Costitutivo al quale le presenti disposizioni fanno espresso riferimento ed in base al quale la nascita dei Comitati territoriali è strumentale per l'attuazione delle finalità ivi previste e che le parti sottoscritte dichiarano di conoscere perfettamente.

Il Comitato territoriale, nel perseguimento del proprio scopo, si attiverà nell'organizzazione di manifestazioni e nella promozione di iniziative mirate al finanziamento, alla realizzazione e/o, comunque, all'acquisizione delle infrastrutture idonee e necessarie all'accoglienza, assistenza socio-sanitaria, ricreazione morale e fisica, formazione culturale e informazione della Gente di mare e dei marittimi in generale.

A sua volta, quindi, il Comitato territoriale intende porsi come organismo locale di raccordo del Welfare marittimo favorendo il coordinamento tra le Autorità Pubbliche locali e le Associazioni private che a vario titolo siano impegnate nel settore e seguendo le direttive, impartite dal Comitato nazionale, per l'attuazione dello scopo di cui sopra.

ART. 3

- Il diritto alla spendita della ragione sociale,
- La valutazione della conformità e delle modalità delle attività concretamente svolte,

- I rapporti economici, sostanziali, formali e di qualsivoglia altra natura tra il Comitato nazionale e il Comitato territoriale, saranno stabiliti, formalmente e legalmente, da apposita Convenzione da stipulare tra detti Comitati.

ART. 4

I soci costituenti sono i soci fondatori.

Per diventare soci, successivamente alla costituzione del presente Comitato, occorrerà:

- 1) essere persona giuridica;
- 2) essere presentati da un socio fondatore o dal Comitato nazionale;
- 3) corrispondere la tassa di ammissione prevista per l'esercizio sociale in corso.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio direttivo che potrà richiedere ogni documentazione ritenuta necessaria ed opportuna.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'ammissione del nuovo socio con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'eventuale diniego di ammissione verrà comunicato al soggetto interessato senza obbligo di motivazione.

L'adesione al Comitato comporta per il socio l'obbligo di osservare lo Statuto, le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei soci, nonché il Regolamento Interno di prossima definizione.

ART. 5

L'appartenenza al Comitato cessa:

- a) per recesso volontario da notificarsi al Comitato con raccomandata con avviso di ricevimento; la data del recesso sarà quella del ricevimento di tale raccomandata. In questa ipotesi non viene meno per il socio recedente l'obbligo di corrispondere i contributi dovuti per l'intero anno in corso e gli eventuali pregressi; detti contributi dovranno essere saldati contestualmente all'invio dell'istanza di recesso.
- b) per esclusione imputabile a:
 - 1) inadempienza del socio agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Interno e/o dalle deliberazioni del Consiglio direttivo e/o Assemblea dei soci;
 - 2) mancato pagamento delle quote dovute;
 - 3) comportamento contrario alla ordinaria correttezza e rispetto nei rapporti fra i soci;

4) comportamento contrario alla correttezza nei rapporti con l'esterno;

Detta esclusione va deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sia in caso di recesso che di esclusione, in considerazione della particolare attività del Comitato, al socio non competerà alcun rimborso delle quote a qualsiasi titolo versate.

ART. 6

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti, ove previsto.

ART. 7

L'Assemblea dei soci esercita tutti i poteri necessari per perseguire gli scopi sociali.

Essa ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio direttivo;
- b) determinare le direttive generali delle attività del Comitato ;
- c) approvare il Bilancio annuale, preventivo e consuntivo, entro il 30 Aprile di ogni anno;
- d) approvare il Regolamento Interno;
- e) stabilire le misure e le modalità di versamento dei contributi annuali e la quota di ammissione "una tantum";
- f) approvare la Convenzione iniziale con il Comitato nazionale e le eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- g) nominare il Revisore;
- h) prendere tutte quelle iniziative tese al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- i) modificare lo Statuto e sciogliere il Comitato.

ART. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, mediante raccomandata, telegramma, fax o e-mail, da spedire ai soci almeno venti giorni prima della data della riunione e portanti l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per motivazioni gravi o urgenti è possibile fare la convocazione anche fino a tre giorni prima della data della riunione.

ART. 9

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino complessivamente almeno la metà più uno degli stessi.

Le decisioni inerenti ai punti a) b) c) d) e) f) g) e h) del precedente art. 7 saranno deliberate a maggioranza semplice dei presenti, mentre quelle di cui alla lettera i) dello stesso articolo saranno deliberate a maggioranza dei due terzi di tutti i soci.

Sempre con la stessa maggioranza dei due terzi dei soci l'Assemblea nomina il liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce le destinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue.

ART. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

All'inizio della riunione l'Assemblea nomina il segretario della seduta il quale potrà anche non essere socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'opera del Presidente, del Vicepresidente e del segretario viene prestata a titolo completamente gratuito.

ART. 11

Ogni socio ha diritto ad un voto che esprime attraverso il proprio legale rappresentante o incaricato.

Il socio che sia temporaneamente impedito a partecipare all'Assemblea potrà conferire delega scritta ad altro socio presente.

Ciascun componente dell'Assemblea dei soci non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ART. 12

Al Consiglio direttivo, organo di gestione composto da numero 7 consiglieri scelti fra i soci, competono in via residuale tutte quelle funzioni non espressamente attribuite all'organo assembleare e segnatamente, fra le altre, quelle di:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre il Bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci che dovrà approvarli entro il 30 Aprile;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci e prendere atto dei recessi e delle esclusioni;
- prendere tutte quelle iniziative tese al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio direttivo resta in carica anni due.

Il primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i soci fondatori.

ART.13

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, fax o e-mail, da spedire almeno venti giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di almeno giorni tre.

I membri del Consiglio direttivo, che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica e vengono cooptati dai primi dei non eletti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto; in caso di voto palese, a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche attraverso i diversi strumenti multimediali.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta; quest'ultimo può essere nominato anche al di fuori dei componenti lo stesso Consiglio direttivo.

ART. 14

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei soci fra i suoi componenti e:

- presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo;
- resta in carica anni due e, alla scadenza, può essere riconfermato;
- ha la rappresenta legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio;

- su conforme delibera dell'Assemblea, o del Consiglio direttivo, può conferire deleghe generali e speciali;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- convoca, su deliberazione del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci e la presiede;
- convoca la riunione del Consiglio direttivo e la presiede.

Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo poi riferire allo stesso, per la ratifica, nella sua prima successiva riunione.

ART. 15

Il Revisore dei Conti, ove legalmente o convenzionalmente previsto, verrà scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili dall'Assemblea dei soci che ne determinerà l'eventuale emolumento già al momento della nomina.

Il Revisore dei Conti resta in carica anni due.

ART. 16

Il Patrimonio del Comitato è costituito da:

- a) quote di ammissione;
- b) quote annuali;
- c) contributi volontari;
- d) finanziamenti pubblici e privati;
- e) lasciti e donazioni;
- f) proventi diversi.

ART.17

Nello spirito del perseguimento delle finalità della Convenzione O.I.L. adottata a Ginevra il 23 Febbraio 2006 e dell'osservanza dello Statuto del Comitato nazionale, per quanto sopra non contemplato si applicano le norme del Regolamento Interno e, in mancanza, quelle previste dal Codice Civile.

T.V. (CP) Pierluigi MILELLA

Arch. Pietro DEL FRATE

Sig. SILIGATO PAOLO

Don Luigi GLOAZZO

Don Giannino FUCCARO

Don Livio CARLINO

Sig. Lorenzo MATTIUSI

Sig. Carlo BEATO

Cap. Luciano COMISSO

Sig. Michele GRISAN
